

Statuti

di

Terra Rossa

1750  
1751  
1752

Statuti, et Ordini della Comunità di Terrarossa

Reformati sotto il Dominio del Serenissimo  
Gran Duca Cosmo secondo di Toscana





Della giustizia	17.
De' fatti	17.
Della riceuisione	17. t <sup>o</sup>
Della libertà e di pomicano, poma, palome	17. t <sup>o</sup>
Del panno d'arte	18.
Del riscuotere d'anna	19.
De' monumenti e carole	19.
Del vitare il panno al panno	19. t <sup>o</sup>
Dell'arte	19. t <sup>o</sup>
Della panna	20.
Della panna con	21.
Della panna alle	21.
De' fatti testamari	21.
Della panna panna	21. t <sup>o</sup>
Della panna panna e panna	22. t <sup>o</sup>
De' panna panna	22.
Della panna panna e panna di panna	22.
Della panna panna	23.
Della panna panna	23.
Della panna panna e panna panna	23.

1  
 Nel nome Di Dio

Poi che è cosa ragionevole se per la uarietà de' tempi  
 come anchora per le conditioni e costumi degli  
 huomini che eian<sup>o</sup> Comunità oltre il regno  
 sotto la Ragion comune delle leggi diuine  
 habbia similmente una propria legge del luogo  
 con la quale possa reggersi e gouernarsi più  
 di qui autone che di fuori e Comunità  
 Toscana per la Dio gratia uenute sotto il  
 Reggimento e Potere di Sua Maestà  
 di Toscana Come prima per Sua Maestà  
 con ferma consenso e proposito. e sono uenute  
 loro ragionate che per ora hanno fatto di  
 ridarre a miglior forma l'antico loro Statuto  
 e per più facile intelligenza di esso  
 sciolto in lingua Volgare e per tale effetto  
 ram disponando di rispettarlo e con  
 Capitolo per Capitolo secondo che sarà di  
 suo nello prefetto modo che segue

Dell' Elet. de Consig. Consoli Massai e Comeri  
sive Messo e loro governo

Cap. 1.<sup>o</sup>

Si come di Tenais s'entra nell' Anno nuovo con e  
bere che in detto tempo si rinovano, e pero s'ebra  
ino nuovi officiali e a questo fine hanno pero  
uoluto ordinato, Statuto, che in Cal. di Tenais  
secondo l'antico usanza per i Vechij Consig. e Consoli  
e di Massai e Comeri quattro Consig. e due Consoli  
e di Massai sive Camarlingo, e duri l'officio  
d'essi Consig. e Consoli un Anno intero e l'off.  
d'essi Consig. e Consoli due anni e parimente d'essi  
consig. e Consoli di deputare e simil. e debba  
strarre un Messo mittendo all' Incanto l'officio  
suo concedendo a chi per manco s'offerisce farlo  
cui. officiale de sopradetti Consig. consoli  
Massai e Messo debba fra tre giorni da che ha  
uero saputo la di lui fatta elezione andare  
a giurare di dovere esercitare l'off. suo realm.  
e fedelmente e di guardarlo nelle Parti del Not.<sup>o</sup>

della

Libro 1.

della Rag. e in sua assenza d'un Consol. o di due  
Consiglieri de Vechij con l'interuento de suoi testi  
monij e perche apparsa dell' occasione della d.  
Not.<sup>o</sup> deservire gli officiali che governano nelle  
sue mani o in sua assenza del console o Consig.  
come di sop.<sup>o</sup> e nell' estratto da farsi non possono  
Vechij Consig. e Consoli strarre per i nuovi Consig.  
e Consoli ali loro figli ne Padre, ne Fratello, ne Cug.<sup>o</sup>  
et chi sara estratto ne lo possa recitare alla  
pena di soldi quaranta di quattro per cento  
per cento corrente all' Anno usanza publico  
alla Nostra Camera Comuna e d'essi Consoli  
et accettare detto off. et in altre tanta pena  
nuovi applicata come di sop.<sup>o</sup> che manchasse di  
giurare al suo detto tempo e finito il loro off.  
si siano d'essi Consoli, Consig. Massai e simil.  
sopra l'ant. Sindici e tutti huomini di peso  
si parlera di sotto un sindacato di se stessi  
prima che haueranno scritto il loro fido e non  
cio s'imborsano dodici huomini in una borsa

che non siano venuti in tutto grado di talo che  
decurano stare in sindacato se di qui se ne extra  
eranno tre gli si chiameranno i tre sindacatori con  
autorita d'assolvere e condannare da parte o  
con consiglio di salute, o come meglio parerra loro  
procedendo in somma in man. in voce o in scritto  
o come che parera a i quarantanti, con questo però  
che tutti che saranno per publica grida facca  
no intendere che vuole averli dell' officiali  
petiti e non venghi più tre giorni a dare la que  
relta e gli altri tre giorni restino per la decisione  
della causa e della sentenza a non si possa appel  
lare ma a meno in tutto et per tutto et eccetto il  
malto, gli altri officiali habbino di diretto e in qua  
drati a non potere esser esortato all' stesso officio  
un'altra volta ma a bene alli altri officiali.

## Del officio dell' Consiglieri

Cap. II

Hanno statuto et ordinato che gli Consig.

del

del Comune di Terranova delli come di 10 p.  
habbino possino e debbino la p.<sup>a</sup> o seconda Domenica  
del mese e sempre quando giudicheranno che  
sia bene ragunarsi per consultare e trattare co  
che giudicheranno conuenire a benef. et util.  
ta dello Comune, e tutto quello che da loro o la mag  
gior parte di loro sarà ordinato habbia d'esse  
re osservato sotto quella pena et em. imprecato  
contro chi non obedisse et osservasse quanto da  
loro sarà ordinato, e se per benef. publico fa  
esse di bisogno di fare qualche spesa conueno del  
Consig. o la maggior parte di esso, non habbi  
a checi lire ma se la spesa fusse maggior habbi  
a con gli consoli che saranno o per una volta o no  
o et suono della campana, secondo il solito  
chiamar il Popolo e consiglio, e gli che la mag  
gior parte de ragunati sarà stato ordinato  
si mandi a' officio sotto quella pena che di  
vanno et i Consoli et il Popolo debbino

vedi  
l'appare

per  
il  
cento  
vedi  
l'appare

vedi  
l'appare

fin  
mezzo  
lire  
l'anno

fin a mezzo scudo

1

giorno siano tenuti fare eseguire quanto sara  
stato ordinato dal publico Consiglio  
come di sopra et di procedere al esattione della  
pena dalli trasgressori e disubidienti senz'alcun dubio

### Del offitio del Massaro oue Camp. Cap. III

Chi sara eletto come di sopra Massaro oue Camp.  
et fara giurato d'esercitare l'offitio suo realmente  
sea conato et obligato dare idonea siuerza di ren-  
dere buon conto del entrate del Comune, et di  
maneggiare la cassa da lui et d'ogni resto  
et gli sopravanthane, ne possa spendere et sa al-  
tra pagare senza espressa licentia hauuta per  
scelta da Consig. et habbia per suo salario uno  
scudo l'anno et sea tenuto a risuostere tutte le  
bolle e colle del Comune che sia imborso  
quando si crea, et che al Comune li dia in compra  
qua uno seruicio, et in termine di un mese

Lebba

Lebba. hauro visono tutte le date &

### Del offitio del soprantante Cap. IIII

Flanno statuto et ordinato perche ciase. habba  
il suo douere, che li noui Consig. e Consig. doppo che  
haueranno giurato il loro offitio tra dieci giorni nel  
beno eletto tre soprantanti quali habbino da tenere  
conto di tutte le misure e cen che s'adopreranno  
nel uendere e nel comprare et altri habbino a  
tenere cura che il pane si faccia di giusto peso  
et che la carne et altri che si usano in  
peso et con giusta misura ualute, e che con  
facente sia posto con cartapazione et con  
uno del Cap. di Calabria o suo Notario nella  
perdita della cosa sempre che dal soprantante  
sara trouato in errore di falsu peso o di falsu  
misura e di qui in quella pena che sara  
to e sia creduto al soprantante con suo giura-  
mento senz'altra prova et che sara eletto

questo officio non lo possa rifiutare alla pena  
di soldi quaranta applicati alla Comunità  
e non vendimene albreto a esercitarlo &

## Dell'officio del Messa e suo salario

Cap. V.

Haltra estratto che sarà il Messa et assu-  
tato che hauro l'officio suo a girare d'execitare  
allo deligentem<sup>te</sup> e fedelmente nelle mani del Casolo  
o del Not. fra sei giorni avanti che possa exercita-  
re l'off. suo e sia tenuto a Staria de Crisoli o de  
verig. fare tutte le orate o bandi senza premio  
al uno o di ogni altro che fare a Staria de Crisoli  
qual altro habbia due danari per ciascheduna  
alla sua Staria e non si tenuta habbia uno sol  
se tenuto che sia dentro a un miglio habbia  
due soldi e per ogni orata et bando habbia  
due danari e per ogni processo due danari  
e per ogni inchiesta sedici soldi e per ogni  
qualora d'ali prig. fra il di e la notte tre  
soldi et altro tra loro hanno sotto la pena  
e punito per uia uolta ch'essi che

parra

Libro 2.

parra a Crisoli e Crisoli a Crisoli (parte libro  
1.º)

## Libro secondo delle Cause Civile

### Delle Instantie di Crisiana Causa

Cap. I.

Se la domanda sarà delle dieci lire in qua  
inclusive debbano far causa e spedire l'inter  
giorno continui dal di della detta domanda  
e delle dieci lire in qua non inclusive  
liquida o non liquida e per gli altri casi  
l'instan. tre mesi estratti di vacanza  
comincarsi dal di della risposta del Re  
proceda quanto alle cause ordinarie d'alle  
instan. sua quanto alle cause executiue  
gli qui a basso si dice due Instan. per  
trata dal di della detta domanda e quanto  
per alle cause delle dieci lire Instan. quan-  
ti estratti continui dal di che sarà per







uno scudo in sua qualità sopra la possessione e fac-  
cino il rapporto delle loro stime guardando quella  
ha un fatto. et in un anno et fraude et ha bi-  
tino per loro mercede d'una soldo per cia-  
cuno et fatto il rapporto di Mess<sup>o</sup> a Marcha di detto  
Attore et di Com<sup>re</sup> di detto Cap<sup>o</sup> per tre di conti-  
nuo ne faccia la grida ne luoghi pubblici et  
soliti che chi pretende interessi sop<sup>a</sup> detto  
beni specificando in chi sono et a Marcha di  
chi sono Stato. P<sup>ri</sup>mati debba comparire fra  
tre giorni alla d<sup>ca</sup> d'ufficio d'entrambe parendo  
all'Attore avere scorta di dovere mostrare  
le sue ragioni fra un mese e non le mostrando  
se lui con la scorta sia tenuto alla refessione  
delle spese in corso dell'Attore a beneplacito  
d'esso Attore e quando se sua rag<sup>o</sup> di Cap<sup>o</sup>  
o suo Not<sup>o</sup> libere di lui e detti beni e chie-  
gano sua altri procuratori occorrono mettere alla  
d<sup>ca</sup> che procedano a timare altri beni del

dotto

detto Reo e procederassi come di sopra e non compe-  
rendo alcuno se daranno in soluto pagamento al  
detto Attore qual ins<sup>ta</sup> d'ufficio potra il Reo che sa-  
ra stato nel detto comune e sempre contumace  
risuocato pagando fra un mese la sorte e le  
spese al Attore ma se sarà stato del continuo  
assente ne ha uene hauto Procuratore in detto  
luogo che lo defendesse potra fra dieci giorni  
dopo il suo ritorno appellare dal detto comune  
dove li e permesso che di sop<sup>a</sup> et se la d<sup>ca</sup> di  
fatta di cose immobilie lasciando la stima pro-  
cederassi alle grida ne luoghi comuni come di sopra  
e poi alla consegna. E sel Attore fatto citare  
il Reo non comparisse et il Reo comparisse  
paghi l'Attore al Reo soldi tre sempre per  
che il Reo faccia la contumace.

**Delle licitazioni**

cap<sup>o</sup> III

Se occorre che il Reo proceda alle licitazioni

dechretoria o perentoria tanto rispetto al  
rispetto al Giudice et alla causa debban quella  
accusa le parti in spese non si consumino terminano  
e finire fra certi giorni poi che la sarà stata  
proposta e dalla pronuntia di quella non si può  
appellare o a favore o contra che fuere dell'istesso  
della eccezione &

## Della Scrittura

### Cap. IIII

Quando il caso viene in d'amb le parti o d'uno  
di me e fanno citare l'una parte et l'altra per  
rispondergli se chi risponde douesse fare  
contumace p.<sup>ma</sup> che si procurasse a favore del  
produttore debban citare in scritto con altra  
istrua il Reo o l'Attore che fuere uero a rimo-  
nderli con comminazione e protesta che non com-  
parando a rispondere a d. Scrittura nel deter-

minato

## Libro 2.

minato tempo le si procureranno a favore d'esso  
produttore per confesse o per negare o come a lui  
sara piu spediente non obstante la sua contumacia  
e non comandando sequira la pronuntia come  
sop.<sup>ta</sup> della 7.<sup>a</sup> Pronuntia. Si intende etto la ten-  
ta di potersi appellare sempre che il Reo sia sta-  
to in detto luogo e perseverato nella sua contumacia  
e non comparando douera rispondere semplice-  
se crede o non crede in quanto la Positiva sia  
semplice o non doppia

## De Testimoniis

### Cap. V.

Quanto al etate si intende il vero testimone  
che hauera fornito di anni anni e chi pretende  
de fare esaminare se la causa sarà la dice bon  
in sui debba produrre in scritto con  
proteste far esaminare i testimoni et argu-  
ni tempo alla parte a fare sua prova  
intende e gli non si intende di



ne dell' santi Apostoli ne dell' Evangelisti ne nelle  
feste di s. Maria Vergine beata ne di s. Giuseppe  
ne di s. Michele Arcangelo con le loro Vegilie ne il  
di del trionfo con la sua Vegilia ne i giorni delle  
quattro tempora ne il giorno di Santa croce ne del  
Venere di santo ne il di d'ogni santi ne in Cal.  
de Erasmo nel il maggio ne il di di Carnevale ne  
i giorni di Pasqua del il di con la Vegilia et otto  
giorni subsequenti, ne della Lascua di venire et  
con otto giorni in ad et otto doppo ne della Pentecoste  
con la Vegilia et tre giorni doppo ne il di del  
sacratissimo Corpo di Christo ne dell' epifania  
con la Vegilia et tre giorni doppo et nondimeno tra  
i giorni entrino e siano connumerati nella instanzia  
delle cause vertenti avanti i Consoli sudetti  
non feroato per rispetto del Mistero da Cal  
la sino alla festa di s. Maria dell' agosto  
e per rispetto della unidemia sia feroa dalli  
canti di settembre sino alli dieci di ottobre

I quali giorni non entrino nella sudette instanzia e  
fieri di dette feste tutti le altri giorni senza giorni  
dichia

### Del debito confesso capo VIII.

Se fatta la domanda per l'attore il Deo conve  
nuto confesserà il debito o per vero o che a lui  
e demandato se li faccia precetto fra due gior  
ni di pagare o accetti il Deo e se fra un mese  
faccesse un altro precetto che fra any giorni  
delli istessi termini e se non si paga il Deo  
maia ridia la tenista all'attore se bene  
Deo e proceda un' d'ogni ne detto che il  
delle stimatori che jura se all'instato

### Del consiglio del Deo capo IX.

A cui non nasce confesso quando una causa  
e durata quadi anni con consiglio di tanto o più  
che il Deo voglia e se non si paga il Deo

...li, hanno per ordinato che fatto tal reso  
 al' cran parte almeno dua otto confidenti in  
 una p<sup>re</sup>sa, e quello in che sarà riscontrato sia il  
 confidente e quando non si riscontrasse e che le  
 parte non laussero da d'ora più giorni una di loro  
 da un altro ed ovrano far il riscontro con la gia  
 fatta dal altra parte e non si riscontrando e  
 se ne sculpiona dica delle confidenti dell' Reo  
 e dua l' Reo di quanto il Reo e tutti quadi  
 scritti separattan in bolettini d'ora a sette se ne  
 bruciassero e gli altri del confidente et il tal  
 cosa in quello q' tanto che dal Giudice della  
 causa sarà dichiarato fuori che il consulto  
 e accetto non ha forza ma della Colta e Dico fice  
 Della Execut<sup>re</sup> del detto Reo, lodo  
 e scrittura Publiche 7  
 Cap. vi.

Qualunque Persona gridarà ale<sup>a</sup> sentenza  
 che sia canonica in cosa giudicata alcuna

lodo ali' Reo, o d'ora nella pubblica scrittura es  
 quirando toccando se scritto ad Santa De. l'ca  
 zeha quello non essere pagato non quietato non  
 falso, non dimesso domanderà se execut<sup>re</sup> con  
 del Reo sia tal causa esedita fra un mese  
 dal di della fatta domanda e si possi appel  
 are da tal sentenza all' ~~Consig<sup>o</sup>~~ Ma tal fine  
 si vitardi q' execut<sup>re</sup> dando l' Reo scrittura  
 di restituire cio che avera a seguire e se  
 contesse nella causa della appellat<sup>re</sup> e se  
 dalla la sentia d' ~~esedita~~ ~~con~~ ~~giudice~~  
 al Reo di pagare et accordare l' Reo con  
 essendo contumace procedesse come di sopra  
 alla prima al' preanto et insoluto, condannando  
 il Reo nelle spese et in q' giudicio non ha  
 letto di domandare compromesso ne ricorso a  
 buoni huomini e chi haue ne scritto private  
 sotto scritta da tre testimoni tutti simili  
 andare l' execut<sup>re</sup> ~~scritta~~ ~~del~~ ~~Reo~~ ~~scritta~~

resti  
 appues.

giustificata, come debbo confesso procedersi contro  
di lui, come di sopra si è detto all'atto publico e tenere  
notitia procurando per pubblica voce e fama, senza  
bastera.

### Libro Terzo

## De Contratti delle Donne e de Minori

### Cap. Primo

Quali mariti minori di anni diciotto non habendo  
paterno non possono fare contratti obligati  
senza consenso dei loro genitori o del loro  
consiglio testamentario o tutore che saranno e con  
detti del Cap. 2.º qual'è simile, e non habendo  
tutori, senza il consenso di due più prossimi pa-  
tenti di Padre, non in terzo grado, o con un  
fratello del Padre, senza il consenso di due  
più prossimi del lato di Madre non in terzo grado  
e quando altri non habessero il contratto sia nullo  
etiam giurato di bene et di simile, e non per  
la sola causa di essere di diciotto anni in oltre

hanno habuto e ordinato di soli. Donna non ma-  
ritata et habbia il Padre non habba non per se  
consenso del marito e del Padre o del Padre solo  
non in fine il Padre et habba senza il consenso  
del marito e di due più prossimi del lato del  
Padre non in terzo grado e se il marito fosse  
absente, né di ritorno non per la Donna senza  
il consenso di del Padre, del fratello o di due più  
prossimi non in oltre uno di loro e senza il  
consenso di due prossimi al suo marito non  
in quarto grado e con l'assenso del Cap. Primo  
et facendosi altro il contratto sia nullo et  
giurato. Et detto e altro sententia proce-  
dere che la Donna si sia maggiore di anni diciotto  
Della Costituzione della Dote e quanto  
il marito ha guadagnato

Morendo alcuna Donna con dote legale



di testamento...  
la vita e l'altra...  
della donna e...  
l'haverla maritata...  
e che fosse...  
sotto...  
questa parte...  
donna

Della Donna Solata.

ca. 11.

Il padre havra maritata la figlia e intolo  
la dote...  
della figlia...  
la dote...  
il padre...  
la dote...  
il padre...  
la dote...

po

non potra succedere...  
indiviso...  
della dote...  
il padre...  
la dote...  
il padre...  
la dote...

Della Donna...

Se il padre uerra a morte...  
il padre...  
la dote...  
il padre...  
la dote...

s'intendano esclusi i fratelli e se secondo un figlio  
lasciando ascendenti e collaterali sacerdoti a lui  
rimane. Et ascendenti fratelli e figli di loro  
altri fratelli in linea e non in capi e non in es  
sando gli suddetti sacerdoti le sorelle o loro desce  
ndenti secondo la dignità di ragione comune

### Del tutore

Cap. v.

Morto il Padre se non ha lasciato tutore a  
suo figlio minore di anni diciotto non la madre  
ma il <sup>magore</sup> tutore la tutela di detto figlio mi  
nor e se non si admette a quello con darsi un ag  
ente in tutore di cui dipendeva a detto mi  
nor dal lato del Padre allegando per scelta del  
minore il più alto e più giovane e quando non  
esista la madre e quando non la tutore dia  
per tutore il più prossimo dal lato del Padre o  
il più alto e più giovane se non due dal lato di  
madre quel di loro più giovane sicuro di  
tenere la tutela delle cose di Pupilli di far  
le cose che gli saranno utili e lasciarle

in utile di differire loro di vedere bene loro  
del maneggio di reggere ciò che hanno in re  
mani e di fare benedirlo dentro al dovuto  
tempo. E quando degli procuratori non si tro  
vino sufficienti allora il <sup>cap. l.ij. §. 1.º del Testatore</sup> ~~testatore~~ delega  
della Terra della cui persona e gli adunati  
a prendere la tutela di un minore sotto gli  
regole di legge

### Del tutore e curatore

Per che con più facilità e con più  
con abbati per tutore a lui a far  
agosto e che a un tale tutore  
hanno per cui tutore che tutore  
conto della fabbrica di un tale  
consoli per via del tutore fatto tutore  
cia n.º Persona magore di loro con tutore  
sempre debba andare tutore del tutore  
trai sotto nella parte che non tutore

alla Comunità come di sop. della 9<sup>a</sup> opera s'  
intendano di dare le dote e similmente cian  
sia tenuto per una volta a sue spese ardere per  
una soma di piagne sua labore per coabitare alla  
casa di abitazione e di quelli e le Vedove e per altro  
ordinato che qualora persona sia obligata con  
verla casa fabricata per che da quella con dote  
del vicino non sequere qualche incendio se la  
dote non si copre di piagne o di labore. In  
dote hanno ordinato che qualora uorra fabri-  
care sia tenuto lasciare tanto spazio che suo  
vicino a dote del vicin che fa dote in q. p. non  
causare qualche canche e facendo altrimenti  
il vicin del vicino sia tenuto buttare a  
terra dote muro far riscontro al muro d'esso  
vicin senza che sia fatto spazio.

Della Senoncia delle Vedove  
Cap. xxx.

Qualora persona che banasse in comunione  
di cose canone o altri beni emobili

e uolendo in uendere sia tenuto ricercare il compagno  
e uolendola uendere a lui il prezzo che dua Remat  
pratici et intendenti fare Remata e se la uendita off  
Senoncia tale Notificat. di uolendo per il compagno  
fra un mese dal di della uendita uendita a del  
di della pub. uero e fatta d'una depositions  
e darai contro del compagno e quello da lui  
consequere, in oltre qualora uorra uendere  
dall'essere cosa immobil. sia tenuto da  
prima ricercare i prossimi parenti del talo  
fino in quarto grado, et al fin di uero e mar  
in uero uendere la cosa a un altro che  
di sog. sua Remata, e per la uendita di q.  
sua Remata sia tenuto Rematante abenire  
e confinanti e uendita d'esso e que d.  
confinanti futuri sia tenuto darla a chi  
piu confini confinanti se a l'ancora sia  
in suo arbitrio darla a chi uorra e mandando  
di ricercare il parente o il confinante per  
q. il parente e per il confinante che uolendo

per il conto che para di chiavato per due amici  
comunicazione di 100. d'oro in d'oro per un mese dal  
li della scritta vendita, o dalla pubblica uo-  
ca di essa, e non per ali. per qual si voglia  
ordine o loco, e per a tutto a vendere il suo  
ca da lui fatta non voglia vendere.

Del caso per il Coniure

Cap. VIII

Se i beni sono comuni alla comunità per  
il qual si vuole essere tenuto di mettere  
qualche cosa, senza che i Coniure  
o conio, possono fare comandare ogni persona  
fatta o lavorare che vadano a opera di ista-  
tione comune per buona parte sotto pena di  
d'oro app. come di 100. alla comunità.

Libro quarto

Del Patto della Vendita siue

Retrouendita Cap. I.

Quo loco il patto della retrouendita siue

la

La fede s'ovvero potra a benef. di chi non fatto  
tal patto di hauere tal cosa da qual si ne possi.

Se la Donna Vicente il Marito non

Poss. il legere

Cap. II

Per che i creditori habbino a conseguire il loro  
credito non possi la Donna per la sua dote del-  
feruere i beni del Marito. Ma se il Marito  
fusse uno scialaguone, e mandasse per nullo altro  
o in altro modo detteramente la sua dote  
possa in tal caso la Donna per bisogno di  
il Pado contro il Marito e suoi beni.

Del Antifatto

Cap. III

Se il Marito occorra a morte la Donna  
beni del suo marito non possa per  
per conto del antifatto che i beni del ma-  
rito essa ali.

Se Per

Cap. III

~~Chiunque si sia fatto dal debito per un  
suo o per un suo figlio, o per un  
suo ragione, e chi paghera il fatto per dieci anni  
continui sia similmente tenuto a pagarlo per  
l'averire, se già non si sia scritto in questo libro  
e che non si intenda capo de' Pugilli non che non  
le loro minacce~~

## Della Prescrizione

Capo

Chi creditore non si querera o non domanda  
quella sua cosa, o se quella sua cosa  
crescere e se una possederà una cosa immobile  
per dieci anni con buona fede e buona fede  
contro i giusti e per venti anni contro li absenti di  
vicinia con padrone et in commutabili possessione  
di tal cosa, et se delegata l'audienza eccettuata  
con i ministri per le ragioni votali le Chiese  
e la Congregazione et il Re per le ragioni votali  
e le ragioni di possessione di tal cosa  
D' tal libro che si sono sopra l'albero

Capo

sempre

Libro 4°

Sempre che i rami del albero d' albero sopra il  
luogo d' un altro sia tenuto il nome del albero  
a requisit. del nome della Terra Simone detto  
admi ovvero tagliarli e mancando per il nome  
della Terra tagliarli senza pena eccettuata  
i Castagni e l'olivi e per conto de' giusti hanno  
ordinato et le castagne restino al nome  
della Terra dove le cadono e l'olivi quando  
le se battano non del nome del albero e se  
non che cadono o altro quicquid del nome  
della Terra, e se le foglie si dibatteranno  
dividino fra di loro, et che in  
sotto et sotto l'albero nell' albero che  
giapado l'albero d' albero

## Del Danno Datto

Capo

Chi tagliem albero da cui sia partito un  
ramo uccati o chi lo stacca o chi tagliem  
rami giusti ha pena di tal cosa

Cans et al' emenda del danno e ch' fara danno  
ne gli orti. Prati Cans e cartagni sia punito in  
sol' dieci et al' emenda del danno et se con bian-  
chi di bette minute o grosse in sol' cinq per  
braccio e se fusse un betto solo in sol' cinq  
et al' emenda del danno e se era porco in sol'  
di tre et al' emenda del danno e se era sia  
il guardiano sia punito per la guardia in  
sol' dieci et il Padrone sia tenuto per il foglio  
che guardasse bette et il porco per il serico  
et se il danno sequette di notte tempo si radoppia  
la pena e sia tenuto il accusatore con sua  
cauione hauendo lo casto et esser l'hauendo  
creduto, possi leuare una polizza e darte al  
Pope che dia giuramento in gelta alle persone  
di detto Comune et associati i dannificati  
li debba denotare al poone del danno  
punito e se il Padrone uorra lo debba accusare  
fra tre giorni et il poone sia tenuto alla patria  
il giorno d' un febbraio di glielo

del

Del Risuotere la Pena  
cap. xiii

19  
A chi i delinquenti, applicano la pena e che la  
comunita ribasi il suo, hanno statuito che il  
Consolo alla pena di sol' quaranta per cian:  
debbono dare in veste al camarlengo tutti i  
condanati di danno d'alto e lui tra dua mesi  
hauerli riscuote sotto la medesima Pena

vel  
suppone

Libro quinto  
Delle Applicat. della Pena  
Cap. i

Tutte le condensationi si fara per i tribunali  
capitoli si intera in appiate et d' applicatone  
per una parte Alla Signoria di quel carcere e  
altra parte al Podesta del luogo et l'altro  
posto al Comune  
Del Ingiuriam. Parole  
Cap. i

vel  
suppone

Chi con ferro incato o per ingiuria o altro modo  
che l'ingiuria fosse fatta dire a un altro becco  
o per Ribaldia o infante o altro simile parole  
e se una donna simil. Et se per via furtiva  
o altro simile parole sia punito in solidi due  
per ogni parola et se lo mentira per la parola  
in solidi venti

### Del Vietare il Regno al Me no

Cap. vii.

Qualora persona che vietera senz'arme et uis  
d'entrare al stesso della corte di noi prendere  
la stanza o quiete o riposo sopra i suoi beni  
o d'altro per qualunque uolta sia punito in  
solidi dieci e ualente di venire a uis degli  
la tenuta o il regno

Del Incanto

Cap. viii.

Se uno contro un altro solo con la mano farra  
incanto sia punito in solidi 20 e se con uno  
falsario in solidi 40 e se con arme solidi  
ottanta e altri più l'ardore del capo

quaranta

Libro 5.

### quaranta Della Persona

Cap. v.

Se uno con animo incato l'uno uis o tortore a  
un altro ouero mettingli le mani alle capelli  
o nella barba sia punito in solidi 40 e se li  
dava d'uno pugno sul capo in solidi 40 e se  
gli dava schiaffo in solidi 60 e se lo uinge  
o il naso in solidi 80 e nel resto alla  
Persona in solidi 80 se gli percuotera in bar-  
bone sul capo senza l'incanto in solidi 80  
se con laudo et senza uis e d'otto in lire 10  
se con uis e d'otto in lire 10 e se con uis  
nel uolto con linola in lire 10 e se con uis  
d'osso in lire 10 e se con sangue senza uis  
d'osso in lire 12 nel resto del corpo in lire quattro  
e se con uis d'osso in lire 12 e se quando  
qualche membro in lire 20 e se con arme  
battore, pugno, o altro lo percuotera sul capo con  
uolte di ossa in lire 100 e se nel uolto col  
ferenti: ciatra in cento e se nel resto